



Il Sindaco

## DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2 DEL 21/01/2015

OGGETTO: nomina componente della Giunta comunale. - Art.12, della L.r.26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

### IL SINDACO

Premesso che:

- con provvedimento prot. n. 7124, del 08/06/2011 è stata nominata la Giunta comunale;
- con provvedimento prot. n. 476, del 12/01/2015, è stato revocato un componente la Giunta comunale;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa sostituzione;

Attesa la discrezionalità del Sindaco nella scelta "*intuitu personae*" degli Assessori;

Visto l'art.12, della L.r.26 agosto 1992 n. 7, e successive modifiche e integrazioni, ultima quella operata con LR n. 6 del 5/04/2011;

Dato atto che lo stesso articolo disciplina, ai commi 2, 3, 4 e 5, le ipotesi di incompatibilità per i componenti della Giunta.

Considerato, in particolare, che ai sensi del comma 4, secondo periodo, del predetto articolo, "*...La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.*"

Dato atto altresì che ai sensi del comma 6, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al 2° grado del Sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali;

Rilevato che le ipotesi di ineleggibilità ed incandidabilità alla carica sono elencate nella seguente normativa:

- art. 9, della l.r. 24.6.1986, n. 31;
- art. 18, c. 2, l.r. 21.9.1990, n. 36, come sostituito dall'art. 2, c. 9, della l.r. n. 26/93;
- art. 3, del D.Leg.vo 30.12.1992, n. 502, come introdotto con l'art. 1 della l.r. n. 30/93;
- art. 7, c. 6, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, della l.r. n. 35/97;
- art. 10 e 11, del D. Leg.vo 31/12/2012, n. 235, e ss.mm. e ii.;

Rilevato che le ipotesi di incompatibilità sono elencate negli artt. 10 e segg. della l.r. 24.6.86, n. 31 e ss.mm., e negli artt. 7 e 12 della l.r. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, che qui si intendono trascritti;

Visto l'art. 15, della l.19.3.1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli artt. 10 ed 11 del D. Leg.vo 31/12/2012, n. 235 e ss.mm.;

Visto l'O.AA.EE.LL. della Regione Sicilia.

DETERMINA

1. Di nominare Assessore, componente della Giunta Comunale, l'avv. Michela Maurotto, nata a Barcellona P.G. il 29/09/1975, residente a Sant'Angelo di Brolo, via San Carlo n° 72/A.
2. Di dare atto che, prima dell'immissione nella carica, vanno depositate, da parte della nominata le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica di cui agli artt.10 ed 11 del D. Lgs. 235 del 2012, e che le ipotesi di incompatibilità devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dal presente provvedimento.
3. Di dare atto che la medesima, prima di essere immessa nell'esercizio delle funzioni, dovrà accettare la carica e prestare giuramento, pena decadenza, secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL.;

DISPONE

- a) Di notificare il presente provvedimento all'interessata.
- b) Di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge e inviarne copia all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, al Sig. Presidente e al Consiglio comunale, al Sig. Segretario comunale, ai Sigg. Funzionari del Comune.



Basilio Caruso



*[Handwritten signature]*